#### COMUNE DI PRATOLA PELIGNA

TITOLO 01: PARTE GENERALE

ART. 01 - DEFINIZIONE

01. LO STATUTO E' FONTE PRIMARIA DELL`ORDINAMENTO COMUNALE NELL`AMBITO DEI PRINCIPI E NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , DI SEGUITO DEFINITA LEGGE FONDAMENTALE.

ART. 02 - COMUNE DI PRATOLA PELIGNA

01. IL COMUNE DI PRATOLA PELIGNA E' ENTE AUTONOMO, TERRITORIALE, DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DEL PRESENTE STATUTO.

02. ESSO RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE.

03. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA PROPRIA POPOLAZIONE ED IL PROPRIO TERRITORIO PRECIPUAMENTE NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLE NORME STATALI, REGIONALI O COMUNITARIE. IL COMUNE ESERCITA LE ALTRE FUNZIONI AD ESSO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE NEI MODI DI LEGGE, CON IL RISPETTO DEI FINI DELLA SOLIDARIETA' UMANA E DEL CONFRONTO DEMOCRATICO.

01. IL COMUNE DI PRATOLA PELIGNA E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE

## ART. 03 - TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

POPOLAZIONI RESIDENTI NEL SUO TERRITORIO, INDICATO CON APPOSITO TRATTEGGIO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA, CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI IN PRATOLA PELIGNA. NELLA FRAZIONE BAGNATURO SI POTRANNO AVERE UFFICI DECENTRATI. 02. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA ED UN PROPRIO GONFALONE CONCESSI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 08 APRILE 1975, TRASCRITTO NEL REGISTRO ARALDICO DELL'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, DESCRITTI COME APPRESSO: STEMMA: DI ROSSO ALLA TORRE D'ARGENTO IN TRE PALCHI, MURATA E CHIUSA DI NERO MERLATA ALLA GHIBELLINA ED ACCOSTATA DA DUE STELLE PURE D'ARGENTO RAGGIATE DI SEI ORNAMENTI ESTERIORI DA COMUNE; GONFALONE: DRAPPO DI BIANCO RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D'ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA SOPRA DESCRITTO CON ISCRIZIONE CENTRATA IN ARGENTO: COMUNE DI PRATOLA PELIGNA. LE PARTI DI METALLO E I CORDONI ARGENTATI. L'ASTA VERTICALE RICOPERTA DI VELLUTO DEL COLORE DEL DRAPPO CON BULLETTE ARGENTATE POSTE A SPIRALE. NELLA FASCIA E' RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME. CRAVATTA E NASTRI TRICOLORATI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI D'ARGENTO.

#### ART. 04 - CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PROGRAMMAZIONE, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E IN LINEA DI MASSIMA DI SEPARAZIONE FRA COMPITI DI INDIRIZZO E CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E DI RESPONSABILITA'.

#### ART. 05 - SVILUPPO ECONOMICO

- 01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, FAVORISCE LO SVILUPPO ECONOMICO NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DELLA AGRICOLTURA, DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO. COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.
- 02. IL COMUNE TUTELA LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO ADOTTANDO INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE
- L'ASSOCIAZIONISMO AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE NEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.
- 03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO UNA ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI, PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

## ART. 06 - TUTELA DELLA SALUTE

- 01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE, ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA SECONDO LO STATUTO E LE FINALITA' DELL' U.N.I.C.E.F. .
- 02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI, AGLI INVALIDI ED AGLI SVANTAGGIATI, FACENDO PROPRIA LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO DELLE NAZIONI UNITE E RICONOSCENDO IL VALORE DI OGNI UOMO DALLA NASCITA ALLA MORTE NATURALE, NONCHE' LA CENTRALITA' DELLA DIGNITA' DEL CITTADINO. 03. PROMUOVE LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI AMBIENTI IDONEI, FINALIZZATI ALLO SVAGO, INTESO ANCHE IN SENSO INFORMATIVO, E DESTINATI IN PARTICOLARE AI GIOVANI ED AGLI ANZIANI. 04. IL COMUNE CONCORRE A DETERMINARE I PRESUPPOSTI VOLTI A RIDURRE I CONDIZIONAMENTI PROPRI DELLA CECITA' E DEGLI ALTRI HANDICAPS ED A FAVORIRE L'AVVICINAMENTO DEI CITTADINI ATTRAVERSO LA RIMOZIONE DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO.
- ART. 07 PROMOZIONE DELLA CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.
- 02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT ED IN PARTICOLARE QUELLO DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE LA ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI.

ART. 08 - TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO
01. IL COMUNE RITIENE NECESSARIO E COME FATTORE PRIORITARIO ADOTTARE
TUTTE LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE
L'AMBIENTE, ATTUANDO, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, PIANI PER LA
DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI
INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE. SI IMPEGNA PER LA
MAGGIORE DIFFUSIONE DELLE AREE A VERDE SIA PUBBLICHE CHE
PRIVATE, ANCHE FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO.
02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO,
GARANTENDONE IL GODIMENTO DELLA COLLETTIVITA'.

## ART. 09 - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- 01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.
- 02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALI PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALLA ABITAZIONE.
- 03. REALIZZA LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SECONDO LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

ATTUA E PROMUOVE UN SISTEMA COORDINATO DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE ATTRAVERSO UN SISTEMA DI TRASPORTI

ADEGUATO AI SUOI FABBISOGNI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE E SCOLASTICHE.

ART. 10 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE 01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

# ART. 11 - PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO

- 01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.
- 02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' LA INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DEI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI E CONVEGNI, STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON
- GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.
- 03. PROMUOVE, A MEZZO DI APPOSITA CONSULTA, RAPPORTI DI COORDINAMENTO

FUNZIONALE PERMANENTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE ESPLICHINO ATTIVITA' DI RILEVANTE INTERESSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

#### ART. 12 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- 01. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI SONO QUELLI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.
- 02. LA LORO GESTIONE E' CARATTERIZZATA DA EFFICIENZA E TRASPARENZA NONCHE' DAL RISPETTO E DALLE DISPONIBILITA' VERSO L'UTENTE.
  03. NELL'AMBITO DELLE ALTERNATIVE DI GESTIONE ELENCATE NEL TERZO COMMA DELL'ARTT. 22 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, IL COMUNE PROMUOVE E RICERCA LA COLLABORAZIONE DEI PRIVATI QUANDO QUESTA CONSENTE DI PERSEGUIRE REALIZZAZIONI E GESTIONE DI SERVIZI LE CUI DIMENSIONI ECONOMICHE E/O LE ESIGENZE NON COMPORTINO GESTIONE IN ECONOMIA.

## ART. 13 - CONVENZIONI

- 01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA.
- 02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE. PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE VIENE QUINDI SOTTOPOSTA ALLA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI E VOTANTI.

# ART. 14 - CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE.
02. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

## ART. 15 - RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. SE LA NATURA E L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO, IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE SOCIO ECONOMICA DEL MEDESIMO, NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, LA GESTIONE PUO' ESSERE AFFIDATA ALLA MEDESIMA.

02. L'AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINERA' IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA, TEMPI, MODI E COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

TITOLO 02: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 01: IL CONSIGLIERE COMUNALE

ART. 16 - IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. LA POSIZIONE GIURIDICA DEL CONSIGLIERE COMUNALE E' REGOLATA DALLA LEGGE.

#### ART. 17 - DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
- 02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA PRIMAVERILE O AUTUNNALE, SONO DICHIARATI DECADUTI.
- 03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO O ANCHE SU ISTANZA DI QUALUNQUE CONSIGLIERE, OLTRE CHE DAL PREFETTO, DOPO DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICA ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA E DOPO MOTIVATO ESAME DELLE EVENTUALI GIUSTIFICAZIONI.
- 04. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' SONO QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE.

#### ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIERE

- 01. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
- EGLI HA IL DIRITTO AD OTTENERE TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
- 02. FORME E MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
- 03. EGLI PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI. L'INTERROGAZIONE CONSISTE NELLA SEMPLICE DOMANDA, FATTA AL CONSIGLIO, SULLA VERIDICITA' DI UN FATTO.
- 04. L'INTERPELLANZA CONSISTE NELLA DOMANDA FATTA CIRCA I MOTIVI O GLI IMPEDIMENTI DELLA CONDOTTA DEL SINDACO O DELLA GIUNTA, IN QUESTIONI CHE RIGUARDINO DETERMINATI ASPETTI DELLA LORO POLITICA. LA MOZIONE CONSISTE IN UN RILIEVO SULLA CONDOTTA DEL SINDACO, DI ASSESSORI O DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O RIGUARDA PRECEDENTI INTERPELLANZE CHE AVESSERO LASCIATO INSODDISFATTI GLI INTERPELLANTI.
- 05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL` ARTT. 45 (COMMI DUE E QUATTRO) DELLA LEGGE FONDAMENTALE SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

# ART. 19 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO E SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI.

#### ART. 20 IL CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ED, IN CASO DI PARITA', IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

#### ART. 21 - GRUPPI CONSILIARI

- 01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI A NORMA DI REGOLAMENTO.
- 02. CIASCUN GRUPPO DESIGNA UN CAPOGRUPPO.

## ART. 22 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- 01. E' ISTITUITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.
- 02. LA CONFERENZA ESPRIME PARERE CIRCA L'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO E GLI ALTRI ARGOMENTI CHE IL SINDACO LE PROPONE.

## CAPO 02: IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 23 - POTERI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA FUNZIONE DI INDIRIZZO MEDIANTE L'ASSUNZIONE, FRA GLI ALTRI:
- A) DEGLI ATTI INDICATI NELL` ARTT. 32 , COMMA 02 , DELLA LEGGE FONDAMENTALE;
- B) DELL'ATTO CONTENENTE GLI INDIRIZZI AI QUALI DEVE ATTENERSI IL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE PREDETTA;
- C) DELL'ATTO CONTENENTE I CRITERI GENERALI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE COME RICHIESTO DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241;
- D) DEGLI ATTI CONCLUSIVI VOTATI SU PROPOSTA DI MOZIONE.

## ART. 24 - PRIMA ADUNANZA

- 01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE E' RISERVATA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI CON APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO A NORMA DELL` ARTT. 34 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.
- 02. IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE CONVOCATO PER LA PRIMA VOLTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.
- 03. GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DEVONO NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SEDUTA.
- 04. LA CONVOCAZIONE VIENE EFFETTUATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
- 05. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE EVENTUALMENTE SI DISCUTE.
- 06. NON SI FA LUOGO ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI NON CONVALIDATI.

# ART. 25 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. NOMINATI GLI ORGANI DI CUI AL COMMA PRIMO DEL PRECEDENTE ARTT. 24 LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPETTA AL SINDACO, AL

- OUALE COMPETE ALTRESI' LA FISSAZIONE DEL GIORNO.
- 02. IL SINDACO E' ALTRESI' TENUTO A CONVOCARE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A GIORNI VENTI, QUALORA LO RICHIEDA UN OUINTO DEI CONSIGLIERI.
- 03. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO SENTITA OBBLIGATORIAMENTE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
- 04. NEL CASO DI CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, DEBBONO ESSERE INSERITI NELL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI RICHIESTI SEMPRE CHE SIANO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. 05. IL CONSIGLIO NON PUO' NE' DISCUTERE NE' DELIBERARE SOPRA MATERIE CHE NON SIANO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

## ART. 26 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

- 01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

  A) ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, IN CASO DI ORDINARIE SEDUTE, DA TENERSI ALMENO IN
- OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI; B) ALMENO 03 GIORNI LIBERI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LE SEDUTE STRAORDINARIE;
- C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA PER I CASI D'URGENZA E PER GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AGLI ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO; IN TALI CASI LA DISCUSSIONE E LA DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA, SENZA ULTERIORE CONVOCAZIONE, AL GIORNO SEGUENTE, CON DECISIONE DEL CONSIGLIO.
- 02. LA NOTIFICA AI CONSIGLIERI NON RESIDENTI E CHE NON ABBIANO ELETTO DOMICILIO NEL COMUNE, PUO' ESSERE EFFETTUATA A MEZZO DI NOTIFICA A PERSONA RESIDENTE FORMALMENTE INCARICATA DAL CONSIGLIERE. 03. I DOCUMENTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE DEVONO ESSERE DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA SEDUTA ORDINARIA O STRAORDINARIA E 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA PER LE SEDUTE STRAORDINARIE D'URGENZA.

# ART. 27 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE QUALORA SIA PRESENTE LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE LA LEGGE NON RICHIEDA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.
- 02. LA FORMALE DICHIARAZIONE DI APERTURA DEVE AVVENIRE AL PIU' TARDI ENTRO UN`ORA DA QUELLA FISSATA NELLA CONVOCAZIONE.
- 03. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

# ART. 28 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE IL VOTO FAVOREVOLE

DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA DIVERSA.

- 02. PER LA VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE OCCORRONO IN OGNI CASO ALMENO QUATTRO VOTI FAVOREVOLI. NON SI COMPUTANO PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VOTANTI:
- A) COLORO CHE SI ASTENGONO DAL VOTO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.
- 03. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

## ART. 29 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- 01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE.
- 02. SI PROCEDE IN SEDUTA SEGRETA SOLO QUANDO SI TRATTA DI QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE CHE IMPORTINO APPREZZAMENTI O GIUDIZI SULLE QUALITA' MORALI, SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE, SULLA CONDOTTA PUBBLICA E PRIVATA E SULLE CAPACITA' PERSONALI.

## ART. 30 - DELLE VOTAZIONI

- 01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE PER ALZATA DI MANO. LE ASTENSIONI SONO CHIAMATE E DICHIARATE ALL'INIZIO DELLE VOTAZIONI.
- 02. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE PER APPELLO NOMINALE QUANDO SIA RICHIESTO DALLA LEGGE O DECISO DAL COLLEGIO A MAGGIORANZA DEI VOTANTI SU RICHIESTA DI UN SOLO MEMBRO.
- 03. NEL CASO DI VOTAZIONE PER NOMINE, NELLA QUALE L'ESPRESSIONE DEL VOTO SIA LIMITATO AD UN NUMERO INFERIORE A QUELLO DEI SOGGETTI DA DESIGNARE, SI ADOTTA LA MAGGIORANZA RELATIVA E RISULTANO ELETTI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO IL MAGGIORE NUMERO DI VOTI, A SCALARE.
- 04. LE SOLE VOTAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO. SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI STATUTO.
- 05. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE VERRANNO DISCIPLINATE ULTERIORMENTE DA APPOSITO REGOLAMENTO.
- 06. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA L'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL VOTO E DALLA DISCUSSIONE EDI ALLONTANARSI DALL'AULA OVE SI TRATTI DI DELIBERAZIONI O COMUNQUE DI ATTI CHE RIGUARDINO INTERESSI PROPRI, DEL
- CONIUGE, DI PARENTI, ED AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO
- 07. NEL CASO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PER GLI ATTI DI PORTATA GENERALE CHE SIANO SCINDIBILI, SI PROCEDE, OVE POSSIBILE, A DISCUSSIONE E VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE. I PRINCIPI DI CUI AI COMMA PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE PER LE SEDUTE DELLA GIUNTA E

## DELLE COMMISSIONI.

## ART. 31 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

01. NEL CASO IN CUI IL SEGRETARIO DEBBA LASCIARE LA SALA DELLA ADUNANZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER EFFETTO DELLE NORME DELL` ARTT. 279 DEL T.U. 03.03.1934, N. 383, O SIA ASSENTE O IMPEDITO E' SOSTITUITO DA CHI

#### NE HA LA FUNZIONE.

- 02. QUALORA LA SOSTITUZIONE NON POSSA AVER LUOGO, IL COLLEGIO DESIGNERA' ALLE FUNZIONI DI SEGRETARIO IL MEMBRO PIU' GIOVANE DI ETA' UNICAMENTE PER L'ARGOMENTO NEL QUALE IL SEGRETARIO E' INCOMPATIBILE O, IN CASO DI IMPEDIMENTO, PER DELIBERARE SOLO SULL'OGGETTO GIA' IN DISCUSSIONE.
- 03. NEL CASO DI ASSENZA NON SOSTITUIBILE LA RIUNIONE NON PUO' AVER LUOGO.

## ART. 32 - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- 01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DI ORGANO COLLEGIALE E' INVESTITO DEL POTERE DISCREZIONALE DI MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, LA REGOLARITA' E LA LIBERTA' DELLA DISCUSSIONE E DELLE DECISIONI.
- 02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E SCIOGLIERE L'ADUNANZA FACENDOLO RISULTARE A VERBALE.
- 03. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE E DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE L'ESPULSIONE DALL'UDITORIO DI CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE O IMPEDIMENTO DEI LAVORI.

# ART. 33 - POTERI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 01. IL CONSIGLIO ESERCITA IL POTERE DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO MEDIANTE:
- A) UTILIZZO DELLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEL REFERTO DEGLI STESSI IN CASO DI GRAVI IRREGOLARITA':
- B) L'ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO E LA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA DI CUI ALL' ARTT. 55 (SETTIMO COMMA) DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

# CAPO 03 - COMMISSIONI, CONSULTE, GRUPPI DI LAVORO

ART. 34 - COMMISSIONI CONSILIARI

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA COSTITUZIONE DI COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI.
- 02. CON REGOLAMENTO NE DETERMINERA' I POTERI, L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

# ART. 35 - COMMISSIONI DI INCHIESTA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE COMMISSIONI PER SVOLGERE INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E DEGLI ENTI COMUNALI STABILENDO L'OGGETTO, LE MODALITA' ED I TEMPI DELL'INDAGINE. 02. NELLE COMMISSIONI SONO RAPPRESENTATI TUTTI I GRUPPI CONSILIARI. LA PROPOSTA DI INCHIESTA DEVE ESSERE FORMULATA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI IN CARICA E APPROVATA CON VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

03. QUANDO NEL CORSO DI UNA DISCUSSIONE UN CONSIGLIERE SIA ACCUSATO DI FATTI CHE LEDANO LA SUA ONORABILITA', EGLI PUO' CHIEDERE AL CONSIGLIO DI NOMINARE UNA COMMISSIONE CHE GIUDICHI LA FONDATEZZA DELL'ACCUSA. ALLA COMMISSIONE PUO' ESSERE ASSEGNATO UN TERMINE PER RIFERIRE.

#### ART. 36 - CONSULTE E GRUPPI DI LAVORO

01. PER SINGOLI OGGETTI O SINGOLE MATERIE IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE CONSULTE O GRUPPI DI LAVORO. POSSONO FAR PARTE DELLE STESSE: I CONSIGLIERI COMUNALI, I FUNZIONARI COMUNALI, ESPERTI E CITTADINI CHE, IN QUANTO ESPRESSIONE DI CATEGORIA, DI ZONE E DI SETTORI, SIANO IN GRADO DI DARE UN CONTRIBUTO ALL'APPROFONDIMENTO DI INTERESSE COMUNALE.

02. IL CONSIGLIO PROVVEDERA' ALLA COSTITUZIONE DI CONSULTE E GRUPPI DI LAVORO, DISCIPLINANDO IL LORO FUNZIONAMENTO CON RELATIVA DELIBERAZIONE.

CAPO 04: GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 37 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DI SEI ASSESSORI.

# ART. 38 - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

- 01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
- 02. SINDACO ED ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.
- 03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:
- A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO, DI VICE SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE DEPOSITATE NEI TERMINI PREVISTI PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE. LA FIRMA DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E' RISCONTRABILE AL MOMENTO DEL DEPOSITO. TALE REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE ANCHE AL MOMENTO DELLA ELEZIONE E PRESCINDE DALLA PERMANENZA D'IDENTITA' DEGLI ORIGINARI SOTTOSCRITTORI. GLI ASSESSORI SOSTITUISCONO IL SINDACO O IL VICE SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE. NEL CASO DI PRESENTAZIONE DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI, SI PORRA' A VOTAZIONE IL PRIMO DEPOSITATO E SOLO SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA RICHIESTA SI PASSERA' ALLA VOTAZIONE DEL SUCCESSIVO NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE E COSI' VIA:
- B) DA UN DIBATTITO POLITICO AMMINISTRATIVO.
- 04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA. A SCRUTINIO PALESE E

VOTAZIONE PALESE CON LE MODALITA' DI CUI ALL` ARTT. 30 DELLO STATUTO ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE INDIPENDENTEMENTE DALLE SEDUTE CHE HANNO PRECEDUTO QUELLE DI VOTAZIONE.

ART. 39 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

## ART. 40 - DURATA IN CARICA SURROGAZIONI

- 01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICO SINO ALLO INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
- 02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONI DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO
- AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL` ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DECORRENTI DALLA
- DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.
- 03. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE
- FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE. IN QUESTA IPOTESI IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA
- IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA.
- 04. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
- 05. NELL'IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, NE ASSUME LE FUNZIONI IL SINDACO SE LA GIUNTA NON INCARICA ALTRO ASSESSORE.

# ART. 41 - POTERI DELLA GIUNTA

- 01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
- 02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
- 03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA
- COSTRUTTIVA, ESPRESSA IN FORMA PALESE CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
- 04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
- 05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

- 06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE, PREVIA DIFFIDA, IL PREFETTO.
- 07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PUBBLICA. IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.
- 08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.
- 09. PER QUANTO NON PREVISTO E COMPATIBILE SI FA RIFERIMENTO ESPLICITO AL PRECEDENTE ARTT. 38 .

# ART. 42 - DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

- 01. LE DIMISSIONI DEL SOLO SINDACO OVVERO DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DELLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO MEDIANTE DEPOSITO NELLA SEGRETERIA COMUNALE CHE NE RILASCIA RICEVUTA. DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 39 LETTERA B COMMA UNO DELLA LEGGE FONDAMENTALE.
- 02. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.
- 03. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE VI PROVVEDE IL PREFETTO, PREVIA DIFFIDA.
- 04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA ED IL SINDACO RESTANO IN CARICA SINO ALLA LORO SOSTITUZIONE.

#### ART. 43 DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

- 01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:
- A) SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
- B) SOPRAVVENIENZA DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;
- C) ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
- 02. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO
- COMUNALE D'UFFICIO, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA. PER TALE NOTIFICA DISPONE IL SINDACO OBBLIGATORIAMENTE ENTRO DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA ISTANZA.
- 03. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO, TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL`ARTT. 40 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.
- IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI TERZO E QUARTO DELL` ARTT. 40 DEL PRESENTE STATUTO.

- 01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO O DI QUALSIASI CONSIGLIERE.
- 02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVERE LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA DELL'INTERESSATO.
- 03. PER LA VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE OCCORRE IL VOTO FAVOREVOLE, ESPRESSO IN FORMA PALESE, DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

# ART. 45 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

- 01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.
- 02. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA DOPO LA SUA ELEZIONE IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

## ART. 46 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

- 01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DETTATI DAL CONSIGLIO.
- 02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.
- 03. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI ATTI DI COMPETENZA DI QUESTO E RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

## ART. 47 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.
- 02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE RECAPITATO ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA RIUNIONE NEL DOMICILIO CHE CIASCUN ASSESSORE DEVE INDICARE NELL'AMBITO DEL COMUNE. IN DIFETTO ESSO E' DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, COME PURE IN CASO DI IRREPERIBILITA' O DI RIFIUTO DI RICEVERE L'ATTO.
- 03. LA GIUNTA , A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, PUO' ANCHE DECIDERE DI TRATTARE ARGOMENTI URGENTI NON INCLUSI NELL'ORDINE DEL GIORNO NOTIFICATO, PURCHE' PREVIAMENTE ISTRUITI.
- 04. NELLE VOTAZIONI IN CASO DI PARITA', LA PROPOSTA SI INTENDE RESPINTA.
  05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSE DECISIONE
  DELLA GIUNTA STESSA, ESPRESSA A MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI
  PRESENTI.
- 06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

- ART. 48 FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO
- 01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
- 02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. EGLI ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.
- 03. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.
- 04. IN PARTICOLARE IL SINDACO IN QUALITA' DI CAPO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E DETERMINA IL GIORNO E L'ORA DELL'ADUNANZA;
- C) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
- D) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;
- E) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
- F) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;
- G) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E PROMUOVE DAVANTI ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA;
- H) EMANA LE ORDINANZE IN CONFORMITA' DELLA LEGGE E DEI REGOLAMENTI;
- I) PUO' SOSPENDERE CAUTELATIVAMENTE I DIPENDENTI DEL COMUNE RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;
- L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL` ARTT. 27 DELLA LEGGE FONDAMENTALE SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI DEI COMPETENTI ORGANI COMUNALI;
- M) STIPULA I CONTRATTI QUANDO IL SEGRETARIO COMUNALE, UNICO DIRIGENTE, VIENE CHIAMATO A ROGARLI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;
- N) FIRMA GLI ATTI AMMINISTRATIVI ESTERNI AVENTI CONTENUTO DISCREZIONALE E GLI ATTI GENERALI;
- O) EMETTE, IN ESECUZIONE DELLE DETERMINAZIONI DEGLI ORGANI DELIBERANTI, I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA DI COMPETENZA DEL COMUNE;
- P) VIETA CON TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE L'ESIBIZIONE DI ATTI LA CUI DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO DI
- RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO;
- Q) ESERCITA OGNI ALTRA FUNZIONE AD ESSO ATTRIBUITA DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. (30)

#### ART. 49 - DELEGAZIONE DEL SINDACO

01. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE CON UN SUO PROVVEDIMENTO L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA, DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, DI PROMOZIONE DAVANTI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA DI PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI ED AZIONI POSSESSORIE IN TUTTO O IN PARTE A SINGOLI ASSESSORI CON RIFERIMENTO A GRUPPI DI MATERIE.

- 02. LE MATERIE OGGETTO DELLE DELEGAZIONI SINDACALE SONO INDIVIDUATE PER SETTORI OMOGENEI.
- 03. LE DELEGAZIONI, LE LORO REVOCHE E MODIFICAZIONI SONO FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL PREFETTO.
- 04. OGGETTO DELLA DELEGA DI CUI AI COMMI PRECEDENTI PUO' ESSERE ANCHE LA SOVRINTENDENZA DEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITA AL SINDACO OUALE UFFICIALE DI GOVERNO.
- 05. L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE FONDAMENTALE NON E' DELEGABILE. COMPETE AL SINDACO O, IN SUA MANCANZA O IMPEDIMENTO, A CHI LO SOSTITUISCE LEGALMENTE.

## ART. 50 - DELLE DELIBERAZIONI, PARERI OBBLIGATORI

- 01. OGNI ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA DEVE RIPRODURRE I PARERI PRESCRITTI DALL` ARTT. 53 DELLA LEGGE.
- 02. NEL CASO DI PARERE NEGATIVO, L'ORGANO COLLEGIALE, SE RITIENE DI DELIBERARE IN MODO DIFFORME, MOTIVA NELL'ATTO.
- 03. NON SONO SOTTOPONIBILI AI PARERI, SE NON A QUELLO DEL SEGRETARIO COMUNALE, GLI ATTI RELATIVI A:
- A) CONVALIDA DEGLI ELETTI;
- B) APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA;
- C) DIMISSIONI O REVOCA DELL'ASSESSORE E CONTEMPORANEA SUA SOSTITUZIONE;
- D) NOMINA E REVOCA DEI RAPPRESENTATI DEL COMUNE PRESSO ENTI ED ORGANISMI VARI;
- E) MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;
- F) ATTI DI NATURA SQUISITAMENTE POLITICA, SEMPRE CHE NON COMPORTINO ASSUNZIONE DI IMPEGNI ED ONERI, ANCHE INDIRETTAMENTE.

## ART. 51 - SOGGETTI TENUTI ALLE ESPRESSIONI DI PARERI

- 01. SONO TENUTI ALLA ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA I RESPONSABILI DEI SERVIZI NELLA CUI COMPETENZA E' COMPRESA, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, LA MATERIA O LE MATERIE OGGETTO DELLA PROPOSTA.
- 02. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ESPRIME IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE IL QUALE DERIVA DA VALUTAZIONI:
- A) DI CAPIENZA DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO SPECIFICO IN ORDINE ALLA SPESA PROSPETTATA, CALCOLATA NELLA SUA INTEREZZA CON
- CONSEGUENTE ANNOTAZIONE DI PRE-IMPEGNO NEI REGISTRI CONTABILI;
- B) DELLA PREESISTENZA DI IMPEGNO DI SPESA REGOLARMENTE ASSUNTO NEL CASO TRATTASI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA;
- C) DI CONFORMITA' ALLE NORME FISCALI;
- D) DI RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEL REGOLAMENTO LOCALE DI CONTABILITA'.

#### ART. 52 - RESPONSABILITA' DEI SERVIZI

01. AI FINI DELLA IMPUTAZIONE DELL'OBBLIGO DI FORNIRE PARERI DI

REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E' IL SOGGETTO CHE, FORNITO ALMENO DI LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, HA LA RESPONSABILITA' DI UN SERVIZIO SECONDO LE MODALITA' REGOLAMENTARI.

## ART. 53 - CONFLITTO DI INTERESSI NEI PARERI

01. IN OSSERVANZA ALL` ARTT. 279 DEL T.U.L.C.P. 03.03.1934, N. 383, IL SEGRETARIO ED IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE, ANCHE MEDIANTE L`ESPRESSIONE DEL PARERE, ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' PROPRIE NEI CONFRONTI DEL COMUNE, O QUANDO SI TRATTI DI INTERESSE PROPRIO, O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI ED AFFINI SINO AL QUARTO GRADO O DEL CONIUGE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI SIMILI.

02. NON SI REALIZZA CONFLITTO DI INTERESSI QUANTO SI TRATTA DI DELIBERAZIONE DI MERA ESECUZIONE O QUANDO SI PROCEDE AD APPLICAZIONE

DI NORME CHE NON CONSENTONO ALCUN POTERE DISCREZIONALE NEMMENO DI

- NATURA TECNICA.
  03. NEI CASI DI CUI AL PRIMO COMMA IL PARERE E' DATO DA COLUI CHE
  NORMALMENTE SOSTITUISCE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E, PER IL
  SEGRETARIO, DAL VICE-SEGRETARIO.
- 04. NEL CASO IN CUI QUANTO PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE NON SIA REALIZZABILE, SI APPLICA LA NORMA DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE ED IL SEGRETARIO PROVVEDE NEI LIMITI DELLE NORME DI SUA COMPETENZA, DANDO ESPRESSAMENTE ATTO DELLA SITUAZIONE CREATASI.
- 05. NEL CASO DI ASSENZA DEL VICE-SEGRETARIO, IL SEGRETARIO DICHIARA NELLA PROPOSTA LA SUA ASTENSIONE DAL PARERE MOTIVANDO ANCHE CIRCA L'ASSENZA DEL SOSTITUTO.

TITOLO 03 : ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 54

**POSIZIONE** 

- 01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE E DAGLI ORGANI DI GOVERNO, E' TITOLARE DELLA FUNZIONE DI ALTA DIREZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA, DELLA QUALE COSTITUISCE MOMENTO DI SINTESI E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI GOVERNO.
- 02. L'ALTA DIREZIONE SI REALIZZA A MEZZO DEL COORDINAMENTO DELLA ATTIVITA' DEGLI UFFICI AL FINE DI DARLE COESIONE, ORGANIZZATA COMPLEMENTARIETA', EFFICACIA ED EFFICIENZA NEL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI DETERMINATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO, NELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELL'ATTIVITA' COMUNALE.
- 03. IL REGOLAMENTO DI CUI ALL` ARTT. 51 DELLA LEGGE STABILISCE LE MODALITA' DELLA PREDETTA ATTIVITA' DI COORDINAMENTO.

ART. 55 FUNZIONI

- 01. IL SEGRETARIO NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE, DIRIGE L'ATTIVITA' DI TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI, COORDINANDOLA ED ORGANIZZANDOLA AL FINE DELLA INTERA STRUTTURA OPERATIVA. 02. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE:
- A) DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI NONCHE' DELLA ATTUAZIONE DI TUTTI I PROVVEDIMENTI E PERTANTO VIGILA COSTANTEMENTE SUI SERVIZI ISTITUZIONALMENTE COMPETENTI ALLA SPECIFICA ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI PROVVEDIMENTI;

  B) DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, DELLE QUALI ATTESTA LA COMPIUTEZZA IN SEDE DI ESPRESSIONE DEL PARERE DI LEGGITTIMITA'
- C) DEL REGOLARE SVOLGERSI DELLE PROCEDURE CONSEGUENTI ALLA ASSUNZIONE DI ATTI DELIBERATIVI DA PARTE DEGLI ORGANI DI GOVERNO, AFFINCHE' ACQUISTINO VALIDITA' GIURIDICA E PERSEGUANO EFFETTIVAMENTE I FINI INDICATI.
- 03. IL SEGRETARIO PRENDE PARTE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO CON DIRITTO DI INIZIATIVA PER QUANTO ATTIENE A PROVVEDIMENTI DI NATURA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE A VALENZA GENERALE.

RICHIESTO DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE;

- 04. IL SEGRETARIO E' CAPO DEL PERSONALE AGLI EFFETTI DELL` ARTT. 106 E SEGUENTI DEL D.P.R. 10.01.1957 N. 03 , APPLICABILE AL
- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI, PER EFFETTO DELLA NORMA CONTENUTA NEL NONO COMMA DELL` ARTT. 51 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.
- 05. FIRMA GLI ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, SEMPRE CHE SI TRATTI DI ATTI ESECUTIVI DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO O DI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI E PRIVI DI DISCREZIONALITA'.
- 06. ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEI MESSI, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI.
- 07. PREDISPONE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI.
- 08. E' PREPOSTO ALLE GARE DI APPALTO, QUANDO CIO' NON SIA INCOMPATIBILE CON LA SUA EVENTUALE FUNZIONE ROGATORIA.
- 10. STIPULA I CONTRATTI DELIBERATI DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO QUANDO NON SVOLGA LE FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE.
- 11. CURA L'INVIO DELLE DELIBERAZIONI DOVUTE AI CAPIGRUPPO, AL PREFETTO ED AL COMITATO DI CONTROLLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

## ART. 56 - IL VICESEGRETARIO

- 01. IL COMUNE HA UN VICE SEGRETARIO CHE SVOLGE, IN MODO IMMEDIATO, LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO I CASO DI SUA VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO FORMALMENTE E DOCUMENTATAMENTE ACCERTATI. 02. IL VICE SEGRETARIO DEVE ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI SEGRETARIO COMUNALE.
- ART. 57 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
  01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE E' IMPRONTATA ALLA
  MASSIMA EFFICIENZA, FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' AI FINI DEL
  RAGGIUNGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, NELLO SPIRITO

- DELLA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI DIRITTI DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E DELLA MASSIMA CORRETTEZZA E TRASPARENZA.
- 02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E, SE PREVISTI DA QUESTI ULTIMI, DAGLI ACCORDI E DALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.
- 03. IL REGOLAMENTO DI CUI ALL` ARTT. 51 DELLA LEGGE FONDAMENTALE DETTA NORME PER DISCIPLINARE, TRA L`ALTRO:
- A) IL RINVIO SOLTANTO ALLE NORME DI LEGGE PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO, ALLE CAUSE DI CESSAZIONE DELLO STESSO ED ALLE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI;
- B) L'INDIVIDUAZIONE DELLA PIU' APPROPRIATA DOTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA IN RELAZIONE ALLA ORGANIZZAZIONE ED ALLE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PRIVILEGIANDO, IN VIA DI TENDENZA, L'ALLARGAMENTO DELLA PROFESSIONALITA' A COMPETENZA SPECIFICA ELA DIMINUZIONE DI QUELLE DEL PERSONALE D'ORDINE E DI ATTESA;
- C) LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO COSTITUITE DA ESPERTI DI DOCUMENTATA FORMAZIONE E, SE DIPENDENTI PUBBLICI, DI QUALIFICA SUPERIORE A QUELLO DEL POSTO MESSO A CONCORSO. UN MEMBRO E' DI DESIGNAZIONE SINDACALE;
- D) L'AFFIDAMENTO DELLA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO AL SEGRETARIO COMUNALE:
- E) LA PREVISIONE DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONE A TERMINE.

TITOLO 04 - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01 - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 58 - COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

- 01. AI FINI DI GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, IMPARZIALITA', TEMPESTIVITA' ED EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, NELLO INTERESSE DEL COMUNE E DEI DESTINATARI, E' CONSENTITO AD OGNI CITTADINO DI PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE NONCHE' ALLA CONCLUSIONE DI UN PROCEDIMENTO CHE POSSA RECARGLI PREGIUDIZIO O NUOCERE AI PROPRI INTERESSI.
- 02. SONO IN PARTICOLARE TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:
- A) I CITTADINI RESIDENTI CHE SIANO DI ETA' SUPERIORE AGLI ANNI 14;
- B) LE PERSONE NON RESIDENTI, MA CHE NEL COMUNE ESERCITINO LA PROPRIA ATTIVITA' PREVALENTE DI LAVORO E DI STUDIO, IN OGNI CASO IN CUI SIA RAVVISABILE UN LORO INTERESSE CONCRETO.
- 03. ALLO SCOPO, L'AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO IL RESPONSABILE D'UFFICIO, POTRA' ATTIVARE DIRETTAMENTE O SU ISTANZA DELL'INTERESSATO UNA PREVENTIVA E MOTIVATA INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO INSTAURATO O CHE SI INTENDE INSTAURARE, PERMETTENDO ALL'INTERESSATO DI PRESENTARE LE PROPRIE DEDUZIONI IN MERITO E METTENDO A DISPOSIZIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.
- 04. I MODI E LE FORME DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITA DISCIPLINA

#### REGOLAMENTARE.

- ART. 59 VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE ED ORGANI DI PARTECIPAZIONE
- 01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE L'ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO COSTITUITO SECONDO LEGGE, DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI E DEGLI ENTI ESPONENZIALI OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO, ANCHE SU BASE DI FRAZIONE, A TUTELA DI INTERESSI DIFFUSI O PORTATORI DI ALTI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI.
- 02. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, L'ACCESSO LIBERO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONI, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICO ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.
- 03. IL COMUNE PROMUOVE, ALTRESI', I FORUM DEI CITTADINI, CIOE' RIUNIONI PUBBLICHE FINALIZZATE A MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA POPOLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE IN ORDINE A FATTI, PROBLEMI ED INIZIATIVE CHE INVESTONO LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI, DEGLI INTERESSI COLLETTIVI E DEI SERVIZI PRESTATI DAL COMUNE IN FORMA DIRETTA O INDIRETTA.
- ART. 60 FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
  01. IN QUELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE CHE LA
  AMMINISTRAZIONE RITENGA ESSERE DI INTERESSE COMUNE ED AL FINE DI
  CONSENTIRE LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE
  POSSONO ESSERE AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA
  POPOLAZIONE.
- 02. IN PARTICOLARE LE CONSULTAZIONI, AVVIATE DAGLI ORGANI COMUNALI RISPETTIVAMENTE COMPETENTI PER MATERIA, POTRANNO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ANCHE ATTRAVERSO QUESTIONARI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO. LA CONSULTAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO 60 GIORNI DALLA RICHIESTA PREVIA ADEGUATA PUBBLICITA' PREVENTIVA.
- 03. L'ORGANO COMPETENTE POTRA' AVVALERSI DELLE STRUTTURE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CHE DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' LARGA PUBBLICITA' POSSIBILE ATTRAVERSO LA STAMPA LOCALE E/O I MEZZI AUDIOVISIVI.
- 04. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO CONSEGUIRE DA PARTE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO INTERESSATO, IL QUALE DARA' COMUNQUE RISCONTRO AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI, INDICANDO GLI UFFICI PREPOSTI A SEGUIRE LE PRATICHE.
- 05. GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE SARANNO RESI NOTI CON ADEGUATA PUBBLICITA'.
- 06. LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

- ART. 61 PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.
- 01. I SOGGETTI DI CUI ALL` ARTT. 58 SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALLA AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
- INTESE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.
- 02. LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO ED IN DUPLICE COPIA AL SINDACO.
- 03. IL SINDACO AFFIDERA' LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE AGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA CHE, POTENDOSI AVVALERE DEGLI UFFICI E DI CONTRIBUTI ESTERNI, DOVRANNO ESAMINARE ED ESPRIMERE UN PARERE SULLA QUESTIONE ENTRO 60 GIORNI.
- 04. IL SINDACO, DOPO AVER COMUNICATO AI CITTADINI INTERESSATI L'ITER DELLA PRATICA, LI INFORMERA' MOTIVATAMENTE PER ISCRITTO NEI 15 GIORNI SUCCESSIVI AL PARERE DELL'ORGANO COMPETENTE, DELL'ESITO DEL MEDESIMI E DEI SUCCESSIVI EVENTUALI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.
- 05. OVE I TERMINI SOPRA CITATI NON VENISSERO OSSERVATI, IL PARERE DELL'ORGANO SI DA' PER RESO E LE PRATICHE PASSANO AGLI UFFICI COMPETENTI PER L'ISTRUTTORIA DA FARSI ENTRO 30 GIORNI.
- 06. NEL CASO DI ISTRUTTORIA NEGATIVA, NE VIENE FORNITA DAL SINDACO MOTIVATA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI, MENTRE NEL CASO DI RISCONTRO POSITIVO, VENGONO ANCHE INDICATI I FUTURI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

#### ART. 62 - REFERENDUM CONSULTIVI

- 01. PER CONSENTIRE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SONO PREVISTE LA INDIZIONE E LA ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.
- 02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI I TRIBUTI LOCALI, DIRETTAMENTE LE SINGOLE VOCI DI BILANCIO O IL BILANCIO NEL SUO COMPLESSO, NORME STATALI E REGIONALI O STATUTARIE CONCERNENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE E TARIFFE DI SERVIZI PUBBLICI E, PER CINQUE ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.
- 03. PER LE PREDETTE MATERIE, SOTTRATTE ALL'ESERCIZIO DEL REFERENDUM VERRANNO COSTITUITE DELLE CONSULTE LA CUI COMPOSIZIONE ED IL CUI FUNZIONAMENTO SARANNO DISCIPLINATE CON REGOLAMENTO.
  04. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, O DA 1/10 DEL CORPO ELETTORALE.
- 05. PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE AGIRA' UNA APPOSITA COMMISSIONE DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CUI VIENE AFFIDATO IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTI DAI CITTADINI. PROCEDENDO ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLE FIRME, ALL'AMMISSIBILITA' PER MATERIA CONSIDERATE DAL

- PRECEDENTE SECONDO COMMA ED AL RISCONTRO DELLE COMPRENSIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO.
- 06. ULTIMATA LA VERIFICA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEI QUESITI REFERENDARI, LA COMMISSIONE PRESENTA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.
- 07. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', SI PRONUNCI PER IL RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA O PER
- IL PARZIALE ACCOGLIMENTO, DOVRA' ADOTTARE APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.
- 08. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITA DISCIPLINA CHE, APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, VERRA' SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI.
- 09. AI REFERENDUM SONO AMMESSI I SOLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.
- 10. SONO ALTRESI' AMMESSE LE SEGUENTI FORME DI REFERENDUM RISPETTIVAMENTE PARZIALI E SUB-COMUNALI:
- A) SU RICHIESTA DEL 30% DEI CITTADINI RESIDENTI DI ETA' COMPRESA TRA I 14 ED I 18 ANNI, PER MATERIE SEMPRE DI INTERESSE LOCALE, MA ATTINENTI AD INTERESSI ED ESIGENZE DEI GIOVANI;
- B) SU RICHIESTA DEL 30% DEI CITTADINI ELETTORI RESIDENTI NELLA FRAZIONE BAGNATURO, PER MATERIE DI INTERESSE LOCALE AFFERENTI ALLA VITA DELLA FRAZIONE.
- 11. AI REFERENDUM PARZIALE E SUB COMUNALE PREVISTI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE SOLO I SOGGETTI INTERESSATI.
- 12. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL 40% DEGLI AVENTI DIRITTO.
- 13. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI O SOSPESI, PREVIO PARERE DELLA APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBIA PIU' RAGIONI D'ESSERE O SUSSISTANO IMPEDIMENTI TEMPORANEI.
- 14. I REFERENDUM NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
- 15. NON E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI PIU' DI DUE REFERENDUM CONSULTIVI DELLO STESSO GENERE IN UN ANNO; NEL CASO DI PIU' REFERENDUM PROMOSSI NELLO STESSO PERIODO DI TEMPO, NE' SARA' FAVORITA LA CELEBRAZIONE CONTEMPORANEA, SEGUENDONE COMUNQUE L'ORDINE DI DEPOSITO PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE.
- ART. 63 OPERATIVITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO
- 01. ENTRO 30 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA, A SECONDA DELLE COMPETENZE, I RISULTATI DEL REFERENDUM STESSO. NEL CASO IN CUI IL REFERENDUM ABBIA AVUTO ESITO POSITIVO, LE DECISIONI DELL'ORGANO DI GOVERNO NON POSSONO DISCOSTARSI, NELLA SOSTANZA, DALL'INDICAZIONE CONSULTIVA.
- 02. NEL CASO CHE IL REFERENDUM ABBIA AVUTO ESITO NEGATIVO, L'ORGANO DI GOVERNO ADOTTA PROVVEDIMENTI CHE RITIENE OPPORTUNI IN CONSIDERAZIONE ANCHE DELLA RILEVANZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA

- CONSULTAZIONE E DELLO SCARTO REALIZZATOSI NEI CONTRAPPOSTI RISULTATI COMPLESSIVI.
- 03. PER I SOLI ESITI DEI REFERENDUM PARZIALI LE DECISIONI DELL'ORGANO DI GOVERNO, SE ADEGUATAMENTE MOTIVATE, POTRANNO DISCOSTARSI DALLA INDICAZIONE CONSULTIVA.

#### ART. 64 - LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI

- 01. TUTTI GLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DICHIARAZIONE DI LEGGE E PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA . DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETA LA ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.
- 02. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, DOVRA' ESSERE POSSIBILE PER I CITTADINI INTERESSATI, SECONDO I MODI E LE FORME STABILITE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, AVERE INFORMAZIONI PRECISE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

# ART. 65 - IL DIFENSORE CIVICO

- 01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DELLA SUA EFFICACIA VIENE ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO AL SINDACO E COMUNQUE SEMPRE AL CONSIGLIO PER CONOSCENZA, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI UFFICI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI. 02. IN OGNI CIRCOSTANZA IL DIFENSORE CIVICO CORREDA LE SUE SEGNALAZIONI CON LE PROPOSTE, I SUGGERIMENTI E LE INDICAZIONI RITENUTE OPPORTUNE.
- 03. OVE NEL TERMINE DI 60 GIORNI IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESIGERE UNA MOTIVAZIONE SCRITTA, CHE DEVE ESSERGLI DATA NEL TERMINE DI 10 GIORNI.
- 04. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 4/5 DEI PROPRI COMPONENTI ED A SCRUTINIO SEGRETO.
- 05. DURA IN CARICA 10 STESSO PERIODO DI TEMPO DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DI FRONTE AL CONSIGLIO COMUNALE DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI.
- 06. E' INELEGGIBILE PER 05 ANNI DOPO LA SCADENZA DEL MANDATO A CARICHE COMUNALI.
- 07. PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO CHIUNQUE DIMOSTRI DI POSSEDERE, ATTRAVERSO L'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA, PARTICOLARI COMPETENZE GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE; RISULTI ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE; SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

- 08. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON LE SEGUENTI CAUSE CHE NE PROVOCANO ANCHE LA DECADENZA:
- A) CARICA DI MEMBRO DEL PARLAMENTO, DI CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, NONCHE' DI MEMBRO DELLA COMUNITA' MONTANA O DELLA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA;
- B) QUALIFICA DI AMMINISTRATORE O DIRIGENTE DI ENTI, ISTITUTI AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COMUNQUE RICEVANO DA ESSA, A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;
- C) L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' DI QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
- 09. IL DIFENSORE CIVICO HA LIBERO ACCESSO A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ED ALLE PRATICHE INERENTI L'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO MANDATO, POTENDO ALTRESI' USUFRUIRE DEI MEZZI E DEL PERSONALE DEL COMUNE. 10. AL DIFENSORE CIVICO, AL MOMENTO DELLA NOMINA, VIENE ASSEGNATA UNA INDENNITA' MENSILE COMMISURATA A QUELLA DEGLI ASSESSORI.
- 11. IL DIFENSORE CIVICO POTRA' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE ANCHE DEL PERSONALE E DELLE STRUTTURE DELL`UFFICIO DEI DIRITTI DEL CITTADINO, CHE IL COMUNE ISTITUIRA' CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE E CHE ASSOLVERA' LE PROPRIE FUNZIONI CON LE MODALITA' DA DETERMINARSI IN SEDE DI ISTITUZIONE A MEZZO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

## TITOLO 05 FINANZA COMUNALE

ART. 66 - AUTONOMA FINANZIARIA

- 01. LA COLLETTIVITA' COMUNALE AUSPICA CHE IL LEGISLATORE NAZIONALE, IN ATTUAZIONE ALLA RISERVA ED AI PRINCIPI POSTI DALL` ARTT. 54
  DELLA LEGGE FONDAMENTALE, OPERI SOLLECITAMENTE PER COSTRUIRE
  L`AUTONOMIA FINANZIARIA DEI COMUNI E DELLE PROVINCE MEDIANTE:
  A) LA DOTAZIONE DI RISORSE CERTE IN ORDINE AI TRASFERIMENTI STATALI;
  B) IL RICONOSCIMENTO DI UN ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE:
- C) IL RISPETTO DA PARTE DEL LEGISLATORE REGIONALE DEL VINCOLO FINANZIARIO DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL' ARTT. 54 GIA' RICHIAMATO; D) IL RISPETTO DA PARTE DEL LEGISLATORE NAZIONALE DEL VINCOLO FINANZIARIO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 10 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

## ART. 67 - GESTIONE DEI BENI COMUNALI

01. LA GESTIONE DEI BENI COMUNALI DEVE ESSERE INFORMATA A CRITERI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE SULLA BASE DI REALISTICHE VALUTAZIONI ECONOMICHE FRA ONERI ED UTILITA' PUBBLICA DEL SINGOLO BENE.

TITOLO 06 - CONTABILITA' COMUNALE CAPO 01 - IMPIANTO FONDAMENTALE ART. 68 - ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' COMUNALE 01. L'ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' COMUNALE DERIVA DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

# ART. 69 - IL BILANCIO PREVENTIVO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- 01. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO.
- 02. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELLA ANNUALITA', UNIVERSALITA', LEGALITA',
- VERIDICITA', PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
- 03. IL BILANCIO E' CORREDATO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

## ART. 70 - DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

- 01. I RISULTATI DI GESTIONE SONO DIMOSTRATI ATTRAVERSO IL CONTO CONSUNTIVO COSTITUITO DAL CONTO DEL BILANCIO, CHE EVIDENZIA I RISULTATI DELLA GESTIONE E DAL CONTO FINALE DEL PATRIMONIO DI CUI EVIDENZIA LA CONSISTENZA FINALE.
- 02. LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CONTIENE ANCHE LA INDICAZIONE DEI COSTI UNITARI DEI SERVIZI PRODOTTI E L'INDICE DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA RICAVATO MEDIANTE OPPORTUNE METODOLOGIE DI CONSULTAZIONE.
- 03. IL CONTO CONSUNTIVO E' APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
- 04. IL SEGRETARIO ED IL RAGIONIERE ACCOMPAGNANO LA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ALLA GIUNTA COMUNALE CON UNA RELAZIONE CONGIUNTA CONTENENTE VALUTAZIONI OPERATIVE SULLA GESTIONE, PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA STESSA.

## CAPO 02 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

ART. 71 - CRITERI ED INDIRIZZI

- 01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI ED ALLE NORME STATUTARIE, TUTTI GLI ASPETTI DELLA CONTABILITA' COMUNALE, DEI RAPPORTI INTERNI FRA I CENTRI DI SPESA ED I CENTRI DI ENTRATA CON LA CONTABILITA' GENERALE E, IN PARTICOLARE;
- A) LA FORMAZIONE TEMPESTIVA DEI DOCUMENTI PREVISIONALI INTERNI;
- B) I TERMINI DA RISPETTARE NELLE SINGOLE FASI DI ISTRUTTORIA,
- PREPARAZIONE, PARTECIPAZIONE, PROPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEI PRESCRITTI DOCUMENTI DI CORREDO IN MODO DA CONSENTIRE
- L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE DI LEGGE;
- C) LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE QUALE DICHIARAZIONE DI INDISPONIBILITA' DI UNA PARTE DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI NEL
- BILANCIO PREVENTIVO ED ELEMENTO COSTITUTIVO DEL PARERE CONTABILE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE COMPORTI IN VIA DIRETTA O
- INDIRETTA, ASSUNZIONI DI ONERI FINANZIARI A CARICO DELL'ENTE ANCHE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI RELATIVAMENTE AGLI ONERI INDICATI

```
NEI PIANI FINANZIARI CONCERNENTI LE SPESE DI INVESTIMENTO,
D) LA SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI EFFETTI DELLA ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL QUINTO COMMA DELL' ARTT.
55 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: A 01 ) LA
DEFINIZIONE DI TALE ATTESTAZIONE COME ELEMENTO ESSENZIALE DI
VALIDITA' DI QUALSIASI ATTO DECISIONALE CHE AUTORIZZI L'ASSUNZIONE PER
L'ENTE DI OBBLIGAZIONI PASSIVE COLLEGATE DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE AD ONERI FINANZIARI, ANCHE EVENTUALI; B. 01) LA
TRASFORMAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE DI SPESA IN IMPEGNO DEFINITIVO
PREVIA VERIFICA DELLA PERMANENZA DELLA DISPONIBILITA' IN CAPITOLO; C. 01)
LA VERIFICA CHE AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE
IL RITMO DEGLI ACCERTAMENTI SI MANTENGA ADEGUATO ALLE PREVISIONI
DELLE ENTRATE, SECONDO LA LORO NATURA, CON UNA OSCILLAZIONE
MASSIMA DEL 20% PURCHE' NON CONTINUATIVA; D. 01) L'OBBLIGO DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, UNA VOLTA SUPERATO LO SCARTO
DEL 20% DI CUI SOPRA O DIVENUTO LO STESSO DEFINITIVO, ANCHE SE IN MISURA
INFERIORE, DI PRODURRE RELAZIONE SCRITTA AL SINDACO; E. 01)
L'OBBLIGO DELLA GIUNTA DI ESAMINARE TALE RELAZIONE NELLE SEDUTE
SUCCESSIVE PROPONENDO D'URGENZA LA QUESTIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER RISTABILIRE L'EQUILIBRIO
TURBATO; F. 01) L'OBBLIGO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO DI LIMITARE, NEL FRATTEMPO, E SINO ALL'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI ASSUNTI, IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI
COPERTURA IN MODO CHE IL TOTALE ANNUO DELLA SPESA IMPEGNATA
CONTABILMENTE, COMPRENSIVA ANCHE DEGLI ONERI DI CARATTERE
E RICORRENTE, VALUTABILI NELL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE RICADENTE
NELL'INTERO ESERCIZIO, NON GIUNGA AD ECCEDERE QUELLA COMPLESSIVA
CORRENTE PREVISTA IN BILANCIO DIMINUITA DEL VALORE DELLA QUOTA PARTE
DI ENTRATE STIMATE NON REALIZZABILI; G. 01) L'OBBLIGO DI
PROVVEDERE IN OGNI CASO ALLA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL
BILANCIO NON OLTRE IL 15 LUGLIO NEL CASO IN CUI IL CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE SI SIA CHIUSO CON UN DISAVANZO, AI SENSI DELL'
ARTT. 12 BIS DEL D.L. 12.01.91, N. 06, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15.03.1991 N. 80, E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE DI
OGNI ANNO, ASSUMENDO, SE DEL CASO, I PROVVEDIMENTI
NECESSARI A RIPRISTINARE IL PAREGGIO SECONDO LE PRESCRIZIONI DATE NELL'
ARTT. 01 BIS DEL DECRETO LEGGE PRIMO LUGLIO 1986 N. 318.
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 09 AGOSTO 1986 N. 488;
E) I TEMPI DI PREPARAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO;
F) SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE CONTABILI DI ESAZIONE E DI PAGAMENTO
PREVEDENDO MANDATI DI PAGAMENTO A FIRMA DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA, DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEL SINDACO;
G) L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DA SEGUIRE CIRCA LA PRIORITA' DI
PAGAMENTO NEL CASO DI DIFFICOLTA' DI LIQUIDITA':
H) LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'ISTITUTO CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA;
I) LE NORME PER DISCIPLINARE I RAPPORTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CON IL
SINDACO, GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO AL FINE DI
```

ESALTARE IL RUOLO DI CIASCUNO NELLA NECESSARIA DISTINZIONE; L) LE NORME PER LA REVOCA DEI REVISORI PER INADEMPIENZA;

- M) LE NORME PER DISCIPLINARE LE FORME ED I MODI NEI QUALI SI ESPRIME LA FUNZIONE COLLABORATIVA DEL COLLEGIO DEI REVISORI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- N) IL TERMINE FINALE DEL PERIODO TRIENNALE DI DURATA DEI REVISORI DEI CONTI, CHE IN VIA ORDINARIA COINCIDE CON IL TERMINE DELL'ULTIMO ESERCIZIO DEL TRIENNIO, RESTANDO OBBLIGATI I COMPONENTI ALLA RELAZIONE FINALE ENTRO I TERMINI PREVISTI PER LA SUA PRODUZIONE;
- O) IL TERMINE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI CHE DEVE AVER LUOGO ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE ANTECEDENTE AL TRIENNIO SOLARE DI DURATA;
- P) LE NORME CHE DISCIPLINANO LE MODALITA' DI REFERTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN CASO RISCONTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

## CAPO 03 - LA RISCOSSIONE DEI FONDI

ART. 72 - SERVIZIO DI TESORERIA

- 01. IL COMUNE HA IL SERVIZIO DI TESORERIA INTESO ALLA:
- A) RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI VERSATE DAI DEBITORI E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
- B) PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE CON APPOSITI MANDATI NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO DEL BILANCIO E DELLE DISPONIBILITA' DI CASSA;
- C) VERSAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI COPERTI DA DELEGAZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL` ARTT. 09 DEL D.L. 10 NOVEMBRE 1978 N. 702, CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979, N. 03 NELL`OSSERVANZA DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA
- 02. AL RAPPORTO DI TESORERIA SI APPLICANO LE NORME CONTENUTE NEGLI ARTT. DAL 166 AL 174 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 12 FEBBRAIO 1911 N. 297 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI COMPRESE QUELLE APPORTATE DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 1988 N. 43, CHE HA ISTITUITO IL SERVIZIO CENTRALE DI RISCOSSIONE NONCHE' QUELLE DELLA

SPECIFICA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO.

ISTITUITO CON LEGGE 20 OTTOBRE 1984 N. 720:

## CAPO 04 - GLI AGENTI CONTABILI

ART. 73 - I CONTI DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE ED IL TESORIERE

- 01. PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO, IL CONSIGLIO COMUNALE: A) DECIDE SUL CONTO, PRESENTATO AI SENSI DELL'ARTT. 39 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1988 N. 43, DAL
- CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI CONCERNENTI I TRIBUTI, LE TASSE E LE ALTRE ENTRATE COMUNALI GESTITE AI SENSI DEL PREDETTO DECRETO:
- B) APPROVA IL CONTO DEL TESORIERE CHE DEVE ESSERE PRESENTATO NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO O ALLA CESSAZIONE DELLA FUNZIONE, SE AVVIENE PRIMA.

01. PER EFFETTO DI QUANTO PREVISTO ALL` ARTT. 58, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE FONDAMENTALE, L'ECONOMO ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBIA MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO, DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE ENTRO TRE MESI DAL TERMINE DELL'ESERCIZIO O DALLA CESSAZIONE DEL LORO INCARICO, SE AVVIENE PRIMA. 02. I CONTI PREDETTI SONO ESAMINATI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DI INIZIARE LA DISCUSSIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

## TITOLO 07 ATTIVITA' CONTRATTUALE

- ART. 75 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
- 01. I RAPPORTI GIURIDICO-PATRIMONIALI, ANCHE SE DERIVANTI DA CONCESSIONE, SONO DISCIPLINATI DA CONTRATTI SCRITTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PREVIA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE DI CUI ALL` ARTT. 56 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.
- 02. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DETERMINA FRA L'ALTRO:
- A) LE TIPOLOGIE DEI RAPPORTI PER I QUALI E' CONSENTITO PROCEDERE CON CONTRATTO SCRITTO NON IN FORMA PUBBLICA;
- B) IL LIMITE DI VALORE ENTRO IL QUALE IL RAPPORTO CONTRATTUALE PUO' ESSERE CONCLUSO NON IN FORMA PUBBLICA;
- C) LA PRESCRIZIONE CHE LE CESSIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI AVENTI UNA CONSISTENTE IDENTITA' ECONOMICO PATRIMONIALE DEBBONO ESSERE SEMPRE PRECEDUTE DA ASTA PUBBLICA:
- D) LA INDICAZIONE DEI CASI NEI QUALI, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, SIA POSSIBILE PROCEDERE ALLA RICERCA DEL CONTRAENTE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA COMUNQUE DA RICHIESTA DI UN CERTO NUMERO DI OFFERTE:
- E) LA PRECISAZIONE CHE NEL CASO DI ESPERIMENTI DI GARA, LA AGGIUDICAZIONE NON COSTITUISCE CONTRATTO;
- F) LA COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE AD ASSUMERE LA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE PREVISTA DALL` ARTT. 56 DELLA LEGGE PER GLI
- APPALTI E LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE O DI COSTRUZIONE E GESTIONE CHE SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL
- CONSIGLIO O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE O CHE RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI O SERVIZI DI
- COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI:
- G) LA COMPETENZA DELLA GIUNTA DI APPROVARE L'ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE AGLI ESPERIMENTI DI LICITAZIONE PRIVATA;
- H) L'ASSEGNAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI GARA NONCHE' LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE DI APPALTO, QUANDO CIO' NON SIA COMPATIBILE CON L'EVENTUALE FUNZIONE ROGATORIA;
- I) L'ASSEGNAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELLA STIPULA DEI CONTRATTI PER I QUALI NON SIA RICHIESTO IL ROGITO DELLO STESSO SEGRETARIO COMUNALE, IN CONFORMITA' ED ESECUZIONE DI ATTI DELIBERATIVI DIVENUTI ESECUTIVI, CONTENENTI LE INDICAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE:
- L) LA POSSIBILE ATTRIBUZIONE DEL ROGITO DEI CONTRATTI DI CUI ALL` ARTT. 87 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

APPROVATO CON R.D. 03 MARZO 1934 N. 383, AL SEGRETARIO COMUNALE O, IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO, ASSENZA O INABILITA', AL VICE SEGRETARIO VICARIO. IN TAL CASO TALI CONTRATTI VENGONO STIPULATI DAL SINDACO:

- M) LE NORME PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI E DEI SERVIZI IN ECONOMIA;
- N) L'OSSERVANZA SCRUPOLOSA DELLE NORME ANTIMAFIA;
- O) IL DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI.

## ART. 76 - NORMA TRANSITORIA

01. NEL CASO IN CUI IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NON SIA IN VIGORE ALLA SCADENZA DEL NOVANTESIMO GIORNO DA QUELLO DI ADOZIONE DI QUESTO STATUTO, LE ATTRIBUZIONI DI CUI ALLE LETTERE DA F A L DEL PRECEDENTE ARTICOLO DIVENGONO DIRETTAMENTE OPERATIVE.

## TITOLO 08 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 77 MODIFICA DELLO STATUTO

- 01. HANNO L'INIZIATIVA DI PROPOSTA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE PER LE MODIFICHE STATUTARIE TOTALI 00 PARZIALI, LA GIUNTA E OUALSIASI ALTRO CONSIGLIERE COMUNALE.
- 02. L'APPROVAZIONE DI QUALSIASI MODIFICAZIONE AL TESTO DELLO STATUTO, CHE DEVE ESSERE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 COMMA TERZO, DELLA LEGGE FONDAMENTALE, COMPORTA LA RIPRODUZIONE INTEGRALE DELL'INTERO TESTO STATUTARIO AGGIORNATO, COSI' DA CONSENTIRE A QUALSIASI CITTADINO L'IMMEDIATA E FACILE PERCEZIONE DEL TESTO VIGENTE, ANCORCHE' CORRELATO DA OPPORTUNE ANNOTAZIONI CON QUELLO ORIGINARIO.

# ART. 78 - PUBBLICITA' DELLO STATUTO

01. QUESTO STATUTO, OLTRE AD ESSERE PUBBLICATO, SECONDO LE MODALITA' CONTENUTE NEL QUARTO COMMA DELL` ARTT. 04 DELLA LEGGE, DEVE ESSERE DIVULGATO NELL`AMBITO DELLA CITTADINANZA CON OGNI POSSIBILE MEZZO NON ESCLUSO QUELLO DELLA ILLUSTRAZIONE ORALE POSTA IN ATTO, IN MODO DECENTRATO, IN APPOSITE ASSEMBLEE DELLA POPOLAZIONE AD OPERA DI AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEL COMUNE.

02. AI CITTADINI CHE COMPLETINO IL CICLO DELL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA E' CONSEGNATA GRATUITAMENTE COPIA DELLO STATUTO A MEZZO DELLE AUTORITA' SCOLASTICHE, COLLABORANDO CON QUESTE PER OGNI UTILE E METODICA ILLUSTRAZIONE DELLO STATUTO NEL CORSO DEGLI STUDI ANCHE SUPERIORI.

## ART. 79 - REGOLAMENTI VIGENTI

01. LE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI VIGENTI DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLE NORME STATUTARIE ENTRO UN ANNO DALLA LORO ENTRATA IN VIGORE, SALVO CHE LO STATUTO NON PREVEDA TEMPI PIU' BREVI.
02. I REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE SINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER IL LORO ADEGUAMENTO A QUESTO STATUTO.

03. TRASCORSI TALI TERMINI SENZA CHE I REGOLAMENTI SIANO ADEGUATI, CESSANO DI AVER VIGORE LE NORME DIVENUTE INCOMPATIBILI.

ART. 80 - ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTUNESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.